

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“Associazione Culturale Visibilia APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione Culturale Visibilia si è costituita in data 27 novembre 1989 e recepisce gli adeguamenti statutari richiesti dalla Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni previsti per le Associazioni di Promozione Sociale assumendo la seguente nuova denominazione “Associazione Culturale Visibilia APS” con sede in Bologna (BO) ed operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

L'Associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lett. i) e w) modificato dal D.Lgs. del 3 agosto 2018 n. 105 di seguito riportate:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. valorizzare, diffondere, potenziare la cultura, l'arte, la politica, il pensiero, la dignità, la libertà, i diritti, il lavoro e la professionalità delle donne di qualsiasi orientamento sessuale in tutti gli ambiti della società, con particolare riferimento ai diritti delle donne lesbiche e ai diritti lgbtq, operando attraverso un approccio di genere nell'ambito delle gravi e perduranti questioni della violenza alle donne, dello sfruttamento e della marginalizzazione che tuttora subiscono in vari settori;

2. orientare la cittadinanza, attraverso manifestazioni culturali e artistiche, alla conoscenza e all'accettazione delle diversità, per una società inclusiva rispettosa delle differenze e contraria a qualsiasi forma di discriminazione
3. svolgere e favorire l'attività di produzione e diffusione della cultura delle donne;
4. affermare e consolidare i diritti esistenziali, civili, sociali e politici delle donne incoraggiando l'affermazione dell'identità delle donne nel lavoro, nelle attività professionali, artistiche, artigianali e in tutti gli aspetti della vita sociale;
5. organizzare e promuovere corsi di aggiornamento e formazione;
6. organizzare gruppi di lavoro sui problemi politici, economici, sociali, educativi e culturali;
7. organizzare e promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte e cinematografiche per il raggiungimento dei propri obiettivi culturali e sociali;
8. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
9. favorire la nascita di Enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti.
10. promuovere attività diversificate, volte a inserire la donna nel mondo del lavoro, anche artistico e creativo, sensibilizzandola alla possibilità di mestieri comunemente preclusi e a forme imprenditoriali e cooperativistiche, in sintonia con le politiche delle Pari Opportunità.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, nonché operare in convenzione con qualsiasi Ente anche pubblico.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, quali ad esempio: Comune e Regione, nonché da Enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività culturale o ricreativa volta per il raggiungimento delle proprie finalità.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate, agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate e ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea delle socie e dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi delle associate e degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali delle associate e degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto. Le socie e i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere socie e soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero delle/degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione le socie e i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socia/o, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate e degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione delle nuove/dei nuovi aderenti nel Libro delle socie e dei soci dopo che le stesse/gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa) e da quel momento le nuove/i nuovi aderenti entrano a far parte dell'Associazione.

L'eventuale reiezione della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 7 giorni dalla presentazione della domanda; l'aspirante associata/o non ammessa/o ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle associate e degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associata/o presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socia/o si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione delle socie/dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia/al socio gli addebiti che le/gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associata/o ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea delle socie/dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro delle socie e dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte delle associate e degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia o del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul Libro delle associate e degli associati.

La socia/il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri delle socie e dei soci

Le socie/i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Le socie/i soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontarie e volontari

Le volontarie e i volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie e dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- la/il Presidente;
- la/il Revisore Unico dei Conti (Organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (Organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale delle associate e degli associati è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate e gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritte/i da almeno 3 mesi a Libro socie/soci. Ogni associata/o potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/altro associata/o con delega scritta. Ogni associata/o non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dalla/dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stessa/o Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dalla/dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletta/o dalle/dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie e dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina le/i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente la/il Revisore Unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione delle socie/dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuove associate e associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate e degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e degli associati e il voto favorevole dei tre quarti delle/dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea delle socie e dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente le associate e gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno delle/dei componenti dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate e degli associati provvede alla

sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando la prima/il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno una/un Presidente, una/un Vice-Presidente e una/un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate e degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie e dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dalla/dal Presidente o in caso di sua assenza dalla/dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta la/il Presidente o in sua vece la/il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle/dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle/degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della/del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretaria/o (nel caso non venga nominata/o preventivamente) e sottoscritti dalla/dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

La/il Presidente, nominata/o dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie e dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla/al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla/al Vice-Presidente, anch'essa/o nominata/o dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di

dimissioni, spetta alla/al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione della /del nuovo Presidente.

La/il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Revisore Unico dei Conti

La/il Revisore Unico dei conti, se nominata/o, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletta/o dall'Assemblea anche fra i non associati. La/il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. La/il Revisore Unico dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominata/o un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Le/i componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra le socie e i soci, oppure tra gli organi e le socie e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,

dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dalla/dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Assicurazione delle volontarie e dei volontari

Le socie e i soci e le volontarie e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Bologna, 3 dicembre 2020